ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE

Art. 16

Norme amministrative e contabili

Nell'esercizio delle sue attivita' l'Ente deve osservare:

a) le disposizioni del Codice della navigazione e del relativo regolamento, nonche' di tutte le altre leggi vigenti in materia;

b) le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici per la compilazione dei progetti, la direzione ed il collaudo delle opere e degli impianti;

c) le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato per la gestione amministrativa e finanziaria con le modalita' che verranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 27. I contratti stipulati dall'Ente non possono avere durata, ne' creare oneri od impegni, oltre il termine dell'Ente stesso, salva l'autorizzazione dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle finanze. L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario dovra' essere destinato ad eliminare l'eventuale disavanzo degli esercizi precedenti. L'eccedenza sara' devoluta all'apposito fondo "Avanzi di gestione, per la costruzione, il miglioramento e la manutenzione straordinaria di opere ed attrezzature portuali".

Versione in vigore dal 15 agosto 1967, non più in vigore dal 5 dicembre 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste
Estremi	Legge 9 luglio 1967, n. 589
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-autonomo-del-porto-di-trieste/art-16-norme-amministrative-e-contabili/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it